



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2767 di data 4 novembre 2019

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione all'esecuzione di lavori di sostituzione delle condutture dell'impianto di innevamento programmato lungo la pista da sci "PANCIANA", nella stazione sciistica Folgarida-Marilleva, nei Comuni di Commezzadura e Mezzana.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Giorgio CESTARI | - Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | - componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | - componente supplente Servizio bacini montani |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri e Antonio Nicolussi del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 28 ottobre 2019, con la quale la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede in Dimaro Folgarida, Piazzale Folgarida, 30, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori di sostituzione delle condutture dell'impianto di innevamento programmato lungo la pista da sci "PANCIANA", nella stazione sciistica Folgarida-Marilleva, nei Comuni di Commezzadura e Mezzana.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del geom. Renato Endrizzi, datati ottobre 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la sostituzione delle tubazioni interrato esistenti per l'innevamento programmato lungo la pista Panciana per uno sviluppo totale di circa 4000 ml, tra le quote 1900 e 1300 m.s.l.m. circa. I lavori in oggetto consistono sostanzialmente nei seguenti interventi:

- scavo a sezione ristretta, nello stesso tracciato delle tubazioni esistenti; con deposito temporaneo del materiale scavato a lato;
- rimozione delle condotte esistenti;
- posizionamento delle nuove tubazioni tecnologiche, cavidotti, cavi di messa a terra, nastro di segnalazione;
- rinterro del materiale precedentemente scavato;
- idrosemina finale, per velocizzare la ricrescita del tappeto erboso.

Preso atto che l'intervento proposto rientra tra i tipi di progetto e interventi che, ai sensi dell'art. 15 del D.P.P. 3 novembre 2008 n. 50-157/leg., non presentano incidenza significativa sui siti e sulle zone della Rete Natura 2000, ancorché situati esternamente ad essi, e fa parte di quelli elencati nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1660 del 3 agosto 2012, per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza di cui all'articolo 16 del medesimo Decreto.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede in Dimaro Folgarida, Piazzale Folgarida, 30, all'esecuzione di lavori di sostituzione delle condutture dell'impianto di innevamento programmato lungo la pista da sci "PANCIANA", nella stazione sciistica Folgarida-Marilleva, nei Comuni di Commezzadura e Mezzana, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della ditta richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:

Deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2767 di data 4 novembre 2019

- i lavori interessati dagli scavi, in particolare nella parte bassa dell'intervento, dovranno essere eseguiti mediante l'utilizzo di mezzi per la movimentazione del terreno di tipo leggero; gli scavi e la posa delle tubazioni dovranno avvenire per settori che dovranno essere ultimati e ripristinati in progressione con l'avanzamento dei lavori;
3. di rendere noto che, qualora dovessero esistere interferenze con il demanio idrico, dovrà essere assolto quanto previsto dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" per interventi da eseguire nella fascia di rispetto di 10,00 m. dai corsi d'acqua;
 4. di disporre che prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata al Servizio Impianti a fune e piste da sci documentazione attestante la verifica delle possibili implicazioni sulla stabilità delle opere di fondazione delle linee funiviarie, attraversate o parallele alle condotte idrauliche che potrebbero derivare da perdite idriche accidentali, con le modalità indicate nella circolare del Servizio Impianti a fune 4/2015 di data 19 maggio 2015;
 5. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
 6. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
 7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
 8. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza, mentre al Servizio sviluppo sostenibile e aree protette venga inviata copia della presente deliberazione;
 9. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AN/SD/fr